



I.M.U. - TASI ANNO 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti gli atti di Ufficio

COMUNICA

LE MODALITÀ DI CALCOLO E DI PAGAMENTO DELL'I.M.U. E DELLA TASI PER L'ANNO 2015

IMU

Per il corrente anno sono previste le seguenti disposizioni:

L'IMU **non** si applica all'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** dal soggetto passivo e alle relative **pertinenze (C/2, C/6 e C/7)** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9**. Si ricorda che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come **unica** unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le **aliquote** su cui calcolare l'**acconto** d'imposta per l'anno 2015 sono quelle deliberate dal Comune di Torremaggiore per il saldo dell'anno 2014:

Tipo Immobile	Aliquota	Moltiplicatore	Cod. Trib.
Abitazione principale, se di cat. A/1, A/8, A/9, con relative pertinenze	6,0‰	160	3912
Terreni agricoli	7,6‰	135 (ridotto a 75 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)	3914
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6, C/7 non adibiti ad abitazione principale o a pertinenze della stessa	10,0‰	160	3918
Aree Fabbricabili	10,0‰	Considerare il valore commerciale	3916
Altri Immobili	8,6‰	cat. B (140); cat. C/3, C/4, C/5 (140); cat. A/10 (80), cat. C/1 (55);	3918
Altri Immobili - Gruppo Catastale D	7,6‰ (Stato);	D/5 (80); cat. D, escluso D/5 (65); cat. D privi di rendita (valore contabile);	3925 (Stato)
	1‰ (Comune)		3930 (Incremento Comune)

Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al c. 3-bis, art. 9, D.L. 557/1993, non è dovuta l'IMU;

Dal 01/01/2014 è considerata come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio e viceversa) a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale e limitatamente ad **una sola unità immobiliare** e alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. La quota eccedente tale rendita sarà assoggettata all'aliquota per le abitazioni a disposizione.

N.B.: Il comodato di cui sopra deve avere data certa e deve essere oggetto di **dichiarazione IMU** a pena della inammissibilità dell'equiparazione. È altresì considerata come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

L'**acconto IMU** va versato **entro il 16 giugno 2015**. Per i versamenti dovrà essere utilizzato il **modello F24** o l'apposito **bollettino**.

TASI

Il **soggetto passivo TASI** è il **possessore** (es.: proprietario, usufruttuario, etc.) o il **detentore** a qualsiasi titolo (es. inquilino, locatario, etc.) di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, e di **aree fabbricabili**. La restante parte è dovuta dal possessore. Il possessore e il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante-detentore non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Il detentore è tenuto ad effettuare la **dichiarazione TASI** con le medesime modalità previste per l'IMU. La **TASI** si applica al possesso e alla detenzione dell'abitazione principale e alle relative pertinenze come definite ai fini IMU ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze in quanto soggette ad IMU ad aliquota massima; valgono anche per la TASI l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato, come definita ai fini IMU e quella relativa alle unità di anziani e disabili come sopra.

In caso di una **pluralità di possessori**, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La **base imponibile TASI** è la **medesima** prevista per l'IMU. Come per quest'ultima è il contribuente che provvede alla autoliquidazione e al relativo versamento con modello F24. Le aliquote da applicare per l'**acconto** sono quelle deliberate dal Comune di Torremaggiore per l'anno 2014:

Tipo Immobile	Aliquota	Codice Tributo	
Abitazione principale, diverse da quelle di cat. A/1, A/8, A/9, con relative pertinenze	2,5‰	3958	
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale	A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6, C/7 non adibiti ad abitazione principale o a pertinenze della stessa	0,3‰	3961
	Tutte le altre unità immobiliari	0,7‰	3961
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011	1,0‰	3959	
Aree Fabbricabili	0,6‰	3960	

L'occupante-detentore versa l'acconto TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in acconto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. L'acconto TASI andrà effettuato entro il **16 giugno 2015** tramite **modello F24** o apposito bollettino di conto corrente postale compilato dal contribuente in autoliquidazione (al pari dell'IMU). Il saldo andrà effettuato entro il **16 dicembre 2015**.

Sia ai fini **IMU** che **TASI** si precisa che la relativa **dichiarazione** deve essere presentata da coloro che vantano il diritto a fruire di **agevolazioni** o **riduzioni** di imposta (es: per comodato gratuito, locazioni finanziarie, fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati di interesse storico-artistico, etc.). Inoltre vanno denunciati tutti i casi in cui il Comune non possiede le notizie utili per verificare la correttezza dell'operato dei contribuenti.

Per ulteriori approfondimenti e maggiori informazioni consultare il sito del Comune www.comune.torremaggiore.fg.it

Comune di Torremaggiore - Ufficio Tributi - Piazza della Repubblica, 1.
PEC: tributi.torremaggiore@anutel.it - Tel. 0882/391310;

